

Delibera n.5 del 23/03/2017

Oggetto-Regolamento di negoziazione. Integrazione.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Viste le proprie precedenti deliberazioni relative alla approvazione e successiva integrazione del Regolamento di Istituto per la Negoziazione

Atteso che il quadro normativo di riferimento è stato modificato in particolare con l'approvazione della Legge 107/2015 che prevede la sostituzione delle vigenti norme amministrativo contabili di cui al DI 44/2001 e con l'approvazione del D.Lgs 50/2016 in materia di contratti e appalti pubblici

Ritenuto, pertanto, di procedere ad un ulteriore aggiornamento del Regolamento in vigore, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di gestione amministrativo-contabile, mediante l'applicabilità in alternativa delle previsioni nello stesso contenute in quanto non in contrasto con la sopravvenuta normativa generale

Ritenuto altresì, in relazione ai chiarimenti intervenuti, di ridisciplinare le procedure per il conferimento di incarichi ad esperti esterni

Visto l'art.10 del DPR 297/1994

Su proposta della Giunta Esecutiva

Con voti unanimi espressi con modalità palese

D E L I B E R A

A) Al Regolamento di Negoziazione dell'Istituto, approvato con deliberazione n.9 del 9/2/2015 e successivamente integrato con deliberazione n.3 del 21/4/2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Prima dell'art.1 è introdotto il seguente articolo

" Art.1 ante- Disposizione transitoria.

1. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni modificative del DI 44/2001 previste dalla Legge 107/2015, in alternativa alle previsioni di cui al Titolo I del presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs 50/2016 così come precisate dalle Linee Guida Anac del 28/6/2016.

2. L'applicazione in alternativa è esplicitata nella determina a contrarre del Dirigente Scolastico"

2) L'art.10 è sostituito dal seguente

"Art.10- Contratti con esperti esterni.

1.In attuazione dell'art.7,c.6, del D.Lgs 165/2001, sulla base delle esigenze di organizzazione o del Piano Triennale della Offerta Formativa, il Dirigente Scolastico individua le attività non attuabili con le risorse umane a disposizione e per le quali si rende necessario l'affidamento a esperti esterni tramite contratti di prestazione d'opera professionale o contratti di prestazione d'opera occasionale aventi natura temporanea.

2.Al fine di procedere alla individuazione dell'esperto con il quale stipulare il contratto di prestazione d'opera, il Dirigente Scolastico emana un avviso contenente l'oggetto della prestazione da affidare specificando anche durata e luogo di erogazione, i requisiti specifici di cui il candidato persona fisica deve essere in possesso oltre a quelli generali di accesso alla Pubblica Amministrazione, le modalità e i termini di presentazione delle domande all'Istituto di partecipazione all'avviso, il curriculum e l'eventuale altra documentazione da produrre, i compensi da corrispondere, i criteri di affidamento dell'incarico. Le attività prestate in precedenza in favore dell'Istituto sono valutate in misura del 50% superiore rispetto alle medesime prestate presso altri soggetti. Sono valutate le attività prestate in favore dei soggetti pubblici e privati documentate nel curriculum presentato. La valutazione delle domande pervenute è effettuata dal Dirigente Scolastico o da una Commissione dallo stesso nominata. L'esito della valutazione è pubblicato all'Albo dell'Istituto: entro 5 giorni dalla pubblicazione i candidati partecipanti possono presentare reclamo.

3.Con l'esperto esterno al quale è attribuito l'incarico è stipulato un contratto secondo lo schema approvato con determina del Dirigente Scolastico.

4.Per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o

prestazione, caratterizzata da un rapporto intuito personale che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese (in via esemplificativa e non esaustiva, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili) non trovano applicazione le procedure comparative di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per il conferimento di incarichi per docenti di altre scuole statali ai sensi dell'art.35 del CCNL 2007 (collaborazioni plurime).

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano altresì applicazione per gli esperti che prestano la loro attività a titolo gratuito. In tal caso l'incarico è formalizzato in forma scritta, con l'indicazione degli obblighi delle parti, della modalità della prestazione e della copertura assicurativa."

B) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.